
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004

**“Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” (Deliberazione n. 40/04).
(G.U. 8 aprile 2004, n. 83)**

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2004

(omissis)

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento

**Titolo I
Disposizioni generali**

**Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) “accertamento” è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;

b) “accertatore” è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;

c) “anno di riferimento” è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;

d) “anno termico” è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;

e) “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14

novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

f) “cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

g) “distributore” è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;

h) “impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più distributori;

i) “impianto di utenza” è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

j) “impianto di utenza in servizio” è l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva;

k) “impianto di utenza modificato” è l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91);

l) “impianto di utenza nuovo” è l'impianto di utenza di nuova installazione;

m) “impianto di utenza riattivato” è l'impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;

n) “impianto interno” è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;

o) “installatore” è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;

p) “nuovo allaccio” è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna;

non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 16.6;

q) “periodo di avviamento” è l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;

r) “periodo di gestione” è il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione;

s) “periodo di subentro” è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno sola-

re successivo a quello in cui è avvenuto il subentro stesso;

t) “punto di consegna” è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;

u) “stato dell'impianto di utenza” è lo stato dell'impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:

I) impianti di utenza nuovi;

II) impianti di utenza modificati o riattivati;

III) impianti di utenza in servizio;

v) “terzo responsabile” è, ai sensi dell'articolo 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

w) “tipologia di impianto di utenza” è la tipologia dell'impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:

I) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;

II) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;

III) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

x) “venditore” è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;

y) “verifica” è l'insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Articolo 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

2. L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati A e B, complete di tutti gli allegati;

b) richiesta ed attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli allegati;

c) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26.

Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'articolo 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per come modificati dall'articolo 30.

3. L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio tim-

bro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'articolo 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

1. Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90;

b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

Articolo 4

Informazione agli Ordini e Collegi professionali

1. Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui

appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Articolo 5

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

1. L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:

- a) esserne stato il progettista;
- b) esserne stato l'installatore;
- c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
- d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.

2. L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.

3. Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b).

4. L'accertatore, fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.

5. Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

1. Le informazioni raccolte dal distributore

durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli Enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Articolo 7

Norme tecniche

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'Uni, Ente nazionale di unificazione, e dal Cei, Comitato elettrotecnico italiano.

2. Il Cig, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto.

Articolo 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

1. Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:

- a) euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- b) euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- c) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21,

ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

3. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).

4. Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui al comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il Titolo IV nonché dei contributi di cui all'articolo 14 versati ai Comuni che ne abbiano fatta richiesta.

5. Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

6. I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:

- a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
- b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
I) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;

II) la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3.

7. Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8. All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

Articolo 9

Obblighi generali di registrazione del distributore

1. Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.

2. Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:

- a) il codice con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;
- b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
- c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
- d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
- e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
- f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
- g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
- h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
- i) la data della eventuale sospensione della

fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento.

3. Il distributore registra, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, i Comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali Comuni:

- a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
- b) il numero degli impianti di utenza verificati dal Comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

Articolo 10

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

1. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, il distributore:

- a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
- b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici successivi a quello della registrazione;
- d) nel caso di subentro di altro distributore nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).

Articolo 11

Obblighi di comunicazione del distributore

1. Il distributore è tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:

- a) al venditore;
- b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore.

2. A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento:

- a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
- f) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi;
I) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
II) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

3. Il distributore comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:

a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;

b) ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso;

c) ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso.

4. L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:

a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

5. A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:

a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati;

b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all'articolo 14.

6. Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno 30 giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo all'1 novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

a) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali

devono essere utilizzati;

b) le procedure, previste dal presente regolamento, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;

c) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Articolo 12

Informazioni del distributore ai clienti finali

1. Il distributore è tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

Obblighi del venditore

1. Il venditore:

a) entro il 30 settembre 2004 pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore", i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

b) informa il cliente finale, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

I) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;

II) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

III) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto (I), ai fini dell'attivazione della fornitura;

c) a partire dall'1 ottobre 2004 ed entro il

30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.

2. Con decorrenza dall'1 ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Articolo 14

Verifiche da parte del Comune

1. Il Comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a euro 60 (sessanta), imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.

2. Il Comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza:

a) per i quali il distributore invii la notifica di cui al comma 27.3;

b) sui quali il distributore abbia effettuato nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).

3. Il Comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).

4. A partire dall'1 ottobre 2006, il Comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al distri-

butore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:

a) comunica al distributore l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;

b) richiede al distributore l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.

5. Il Comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

6. Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato.

Tale personale tecnico:

a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1;

b) per l'impianto di utenza da verificare:

I) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2;

II) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.

7. Il distributore corrisponde al Comune, entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal Comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).

8. Nel caso in cui la verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il Comune lo comunica per iscritto al distributore, il quale:

a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull'impianto di utenza;

b) sospende la fornitura di gas;

c) attiva successivamente la fornitura mediante la procedura di cui all'articolo 22.

Titolo II

Impianti di utenza nuovi

Articolo 15

Accertamenti su impianti di utenza nuovi

1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente Titolo.
2. Il presente Titolo non si applica:
 - a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
 - b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
 - c) agli impianti di utenza in servizio.

Articolo 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

1. In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:
 - a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato A, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato B;
 - b) se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato C, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato D.
2. Il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per

l'attivazione della fornitura.

3. Nel caso di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.
4. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:
 - a) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
 - c) segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.
5. Il cliente finale entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:
 - a) per gli impianti di utenza ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia di una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all'impianto.
6. Il distributore sospende la fornitura di

gas nel caso in cui, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma. In tal caso il distributore, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, comunica al cliente finale:

a) la data di sospensione della fornitura di gas;

b) l'addebito al suo venditore dell'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;

c) i tempi per l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.

7. Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l'esecuzione di lavori che prevedano anche l'attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.

Articolo 17

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza nuovi in occasione di nuovi allacci la data di ricezione della documentazione di cui al comma 16.5.

Articolo 18

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del Titolo II e fino al 31 marzo 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.

Titolo III Impianti di utenza modificati o riattivati

Articolo 19

Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:

a) agli impianti di utenza a gas modificati;

b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;

c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.

2. Il presente Titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;

b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Modifica di impianti di utenza

1. Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio;

l) se ricade nel campo di applicazione della

legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

II) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

I) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

II) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).

Articolo 21

Accertamento di impianti di utenza modificati

1. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.

2. Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non

immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

3. Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:

a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;

b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

I) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

II) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

III) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.”;

4. Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'articolo 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 22

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

2. Costituiscono documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura di gas:

a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell'impianto di utenza richiede il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l'installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;

b) il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.

3. Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 23

Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell'impianto di utenza

1. Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.

2. Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del Comune o dell'Ente locale competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all'impianto di utenza dietro disposizione del Comune, dell'Ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente articolo 22.

3. Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 24

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati

1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra la data di ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.

Titolo IV

Impianti di utenza in servizio

Articolo 25

Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.

2. Il presente Titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci;

b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.

Articolo 26

Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio

1. Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:

a) l'idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati,

in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

- b) l'idoneità dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
- d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- e) l'idoneità dei locali ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Articolo 27

Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

1. Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all'impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.

2. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l'invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata A.R. nella quale:

- a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;
- b) richiede l'invio, entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
 - I) copia della dichiarazione di conformità di

cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;

II) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26;

c) precisa che:

I) l'accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;

II) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;

III) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;

IV) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica al Comune.

3. Nel caso in cui dopo 180 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest'ultimo:

a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata A.R. con il quale richiede nuovamente ed entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;

b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi 5 giorni lavorativi:

I) notifica al Comune competente per terri-

torio, l'impossibilità di procedere all'accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica stessa;

II) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al Comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.

4. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:

a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;

b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

I) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

II) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;

III) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Articolo 28

Periodicità degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

1. Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali minime:

a) 1% per l'anno termico 2006-2007;

b) 2% per l'anno termico 2007-2008;

c) 3% per gli anni termici successivi.

2. Il distributore, qualora per un impianto o

porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma 28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma 8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.

3. Il distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito può sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali massime:

a) 3% per l'anno termico 2006-2007;

b) 4% per l'anno termico 2007-2008;

c) 5% per gli anni termici successivi.

4. Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima annua indicata al precedente comma 28.3, non può conteggiare gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.

5. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato impedito l'accertamento purché il distributore abbia provveduto nell'anno termico di riferimento all'invio al Comune competente per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al comma 27.3.

6. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma 13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla data del 30 settembre precedente.

7. Il distributore non può sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio

prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 20.1.

8. Il distributore rispetta le percentuali di cui ai commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di distribuzione da esso gestito.

Articolo 29

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza in servizio

1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza in servizio:

- a) la data di invio della comunicazione di richiesta della documentazione di cui al comma 27.2;
- b) la data di ricezione della documentazione di cui al comma 27.2;
- c) la data della eventuale comunicazione al Comune competente di cui al comma 27.3.

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 30

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

1. A partire dall'1 ottobre 2004 i tempi massimi di attivazione della fornitura indicati all'articolo 21, comma 21.1, Tabella 1, della deliberazione n. 47/00, pari a 5 e a 10 giorni lavorativi rispettivamente per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 e per clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40, vengono innalzati a 10 e 15 giorni lavorativi.

Articolo 31

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00 è abrogato con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 32

Abrogazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/02

1. La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002 n. 64/02 è abrogata con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 30.1, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il Titolo II entra in vigore dall'1 ottobre 2004.

3. Il Titolo III entra in vigore dall'1 ottobre 2005.

4. Il Titolo IV entra in vigore dall'1 ottobre 2006. Il Titolo IV non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo.

5. Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di cui ai precedenti commi sono differiti di un anno.

6. Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, e un

distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto

ad applicare il presente regolamento a partire dall'1 ottobre dell'anno successivo a quello di subentro.